



**Regolamento “quadro” per la concessione in uso temporaneo delle aule del
Dipartimento di Ingegneria di Palermo**

(Versione approvata dal C.d.D. del 15/04/2024 e modificata dalla Giunta di Dipartimento del 13/04/2026)

Premessa

Questo regolamento disciplina la concessione in uso di aule e spazi del Dipartimento di Ingegneria e integra, ma non sostituisce, il regolamento generale di Ateneo per la concessione degli spazi al quale si deve fare riferimento nei casi non considerati nel presente regolamento.

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo delle aule nella disponibilità del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo, di seguito Università, a soggetti interni ed esterni, pubblici e privati; non si applica all'ordinaria attività che si svolge stabilmente nelle aule del Dipartimento di Ingegneria durante gli orari di abituale apertura delle Strutture.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) *Concedente*: Dipartimento di Ingegneria (Dipartimento);
 - b) *Concessionario*: persona fisica o giuridica autorizzata all'uso temporaneo delle aule del Dipartimento;
 - c) *Soggetti interni*: personale docente di Ateneo; personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di Ateneo; Strutture di Ateneo; associazioni, comitati, rappresentanze interne di personale docente o tecnico, amministrativo e bibliotecario di Ateneo; associazioni studentesche iscritte all'albo di Ateneo e gruppi, formalmente non associati, di almeno 15 studenti del Dipartimento;
 - d) *Soggetti esterni*: enti pubblici o privati, ordini professionali e fondazioni; persone fisiche o giuridiche non riconducibili ai soggetti di cui alla lettera c).

ART. 2 - Oggetto e finalità della concessione

1. Possono essere oggetto di concessione in uso temporaneo le aule del Dipartimento, a condizione che sia salvaguardato prioritariamente lo svolgimento delle attività istituzionali.
2. Le aule del Dipartimento possono essere concesse in uso temporaneo per:
 - a) lo svolgimento di eventi ed attività istituzionali promosse e organizzate, in tutto o in parte, da soggetti interni all'Università;
 - b) lo svolgimento di attività, mostre, manifestazioni culturali ed eventi correlati, riprese fotografiche, cinematografiche e multimediali, promosse da soggetti interni ed esterni, purché compatibili con le finalità istituzionali e la tutela dell'immagine del Dipartimento e dell'Ateneo;



- c) iniziative culturali, sociali, ricreative e di rappresentanza accademica degli studenti e delle associazioni studentesche;
 - d) lo svolgimento di assemblee sindacali rivolte ai lavoratori dell'Università, promosse dalle organizzazioni sindacali rappresentative e dalle RSU. Le richieste per le predette assemblee sono disciplinate dalla normativa di settore e gli spazi sono richiesti senza le formalità di cui al successivo art. 5;
 - e) lo svolgimento di concorsi pubblici;
 - f) eventi e manifestazioni con finalità ricreative o commerciali, purché non lesive dell'immagine e del decoro del Dipartimento e dell'Ateneo;
3. Non possono essere concessi in uso spazi per iniziative concorrenziali o in conflitto d'interesse rispetto alle finalità istituzionali del Dipartimento o dell'Ateneo o per iniziative promosse da forze politiche o partitiche. Non possono, altresì, essere concessi in uso temporaneo spazi per attività incompatibili con la destinazione d'uso e le caratteristiche strutturali e funzionali degli stessi.

ART. 3 - Soggetti concedenti

1. La concessione in uso temporaneo delle aule è disposta da una Commissione Concessione Aule Ingegneria nominata dalla Giunta di Dipartimento.
2. La Commissione Concessione Aule e Spazi Ingegneria è composta da 5 membri:
 - il Direttore del Dipartimento di Ingegneria;
 - due professori del Dipartimento di Ingegneria;
 - un membro del personale tecnico;
 - un rappresentante degli studenti eletto tra la componente studentesca del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria.

ART. 4 - Concessione a titolo oneroso e gratuito

1. Gli spazi del Dipartimento sono concessi di norma a titolo oneroso, secondo i tariffari approvati dal Consiglio di Dipartimento su proposta Giunta del Dipartimento e sottoposti a periodica revisione sulla base di apposita indagine di mercato.
2. L'uso delle aule è concesso a titolo gratuito per:
 - a) le iniziative a carattere istituzionale, di didattica e di ricerca, organizzate dalle Strutture dell'Università;
 - b) lo svolgimento di assemblee sindacali rivolte ai lavoratori dell'Università, promosse dalle organizzazioni sindacali rappresentative e RSU;
 - c) i convegni, le conferenze, i seminari e gli eventi, organizzati da docenti o Strutture dell'Università, anche con la collaborazione o l'ausilio di soggetti terzi, o nell'ambito di progetti di ricerca partecipati, che non prevedano costi di registrazione;
 - d) le iniziative culturali, sociali e le attività di rappresentanza accademica degli studenti e delle associazioni studentesche del Dipartimento



- e) le iniziative a carattere benefico o di rilevante interesse sociale e/o territoriale che abbiano ricevuto il patrocinio dall'Università.
3. Nelle ipotesi di concessione delle aule a titolo gratuito, restano a carico del concessionario le eventuali spese di pulizia straordinaria e sorveglianza e ogni altra spesa connessa all'iniziativa ad eccezione delle attività di carattere culturale e sociale organizzate dalle associazioni studentesche a servizio degli studenti.

Il concessionario può essere esentato dalle eventuali spese di pulizia straordinaria e sorveglianza e ogni altra spesa straordinaria connessa all'iniziativa a seguito di una valutazione della Commissione Concessione Aule e Spazi Ingegneria appositamente richiesta in sede di prenotazione dello spazio.

4. Le tariffe, al netto di IVA, comprendono le spese forfettarie per il servizio di apertura e chiusura degli spazi utilizzati, per il consumo di energia elettrica, per la climatizzazione degli ambienti, per le pulizie, per il personale addetto all'assistenza ed al supporto, per la quota relativa al recupero degli oneri di gestione, per l'uso degli impianti. Tali tariffe possono essere incrementate in caso di utilizzo nei giorni di sabato e/o festivi. Il tariffario può prevedere, inoltre, ulteriori oneri per eventuali servizi aggiuntivi di supporto di base forniti da personale interno.
5. In casi particolari e motivati, in considerazione della specifica rilevanza dell'iniziativa e dell'interesse istituzionale, il Direttore, sentita la Commissione, può eccezionalmente autorizzare la riduzione delle tariffe fino alle sole spese di cui al punto 3).

ART. 5 - Richiesta di concessione

1. La richiesta di concessione in uso temporaneo degli spazi, a titolo gratuito o oneroso, deve essere indirizzata al Direttore e ai componenti della Commissione Concessione Aule e Spazi di Ingegneria di norma almeno 15 giorni prima della data di inizio del previsto uso.
2. La richiesta deve indicare:
- a) lo spazio richiesto e la capienza prevista;
 - b) la tipologia e i contenuti dell'iniziativa, l'indicazione del pubblico cui è rivolta e il programma dell'evento, anche provvisorio, con l'indicazione degli eventuali relatori e/o ospiti;
 - c) le date e gli orari di utilizzo;
 - d) gli eventuali allestimenti, le date e gli orari previsti per l'installazione e la rimozione degli stessi;
 - e) le attrezzature, il personale e i servizi tecnici necessari all'evento, compresi quelli forniti da terzi;



- f) l'impegno del richiedente, qualora si tratti di soggetto esterno, a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura degli eventuali danni causati a beni mobili, immobili e persone, in relazione all'uso delle aule richieste;
 - g) le forme pubblicitarie dell'iniziativa (web, stampa, volantini, newsletter, manifesti e altro);
 - h) il nominativo e i recapiti di un referente;
 - i) l'eventuale agenzia/segreteria organizzatrice;
 - j) l'eventuale concessione di patrocinio da parte dell'Università;
 - k) se è prevista attività promozionale di beni/servizi;
 - l) se è previsto lo svolgimento di catering/buffet;
 - m) l'impegno a rispettare quanto previsto dal successivo articolo 7.
3. Il richiedente, qualora sia previsto l'allestimento di opere non permanenti (gazebo, impianti di illuminazione provvisori, pedane, palchi, stand, desk, pannelli espositivi, somministrazione di coffebreak, buffet o altro), è tenuto a presentare un progetto, corredato di piantina, con l'indicazione degli spazi destinati agli stessi e ai servizi collaterali. Nei predetti casi, prima di formalizzare la relativa richiesta di concessione in uso, il richiedente può essere autorizzato, da uno dei soggetti di cui al precedente art. 3, a effettuare un sopralluogo preliminare.
4. Qualora la richiesta di concessione in uso temporaneo degli spazi, a titolo gratuito o oneroso, faccia riferimento alle aule didattiche, il preavviso della prenotazione dello spazio può essere ridotto in casi particolari, sentito il parere della Commissione Concessione Aule e Spazi Ingegneria.

ART. 6 - Rilascio e revoca della concessione

1. Entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, la Commissione Concessione Aule e Spazi Ingegneria, qualora non comunichi che sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori, invia al richiedente:
- a) l'atto di concessione delle aule con le prescrizioni e condizioni alle quali è subordinata e l'indicazione del corrispettivo, ove previsto;
- oppure
- b) la comunicazione contenente le motivazioni per le quali non è possibile accogliere la richiesta di concessione.
2. Il concessionario è tenuto, entro 7 giorni antecedenti la data dell'uso, a sottoscrivere per accettazione l'atto di concessione, a pena di decadenza dello stesso, e al versamento integrale del corrispettivo, ove previsto. La sottoscrizione del concessionario comporta l'integrale accettazione delle condizioni stabilite nel presente regolamento e delle prescrizioni del concedente in relazione all'uso degli spazi.



Salvi i casi di forza maggiore o di oggettivo impedimento, il concessionario è tenuto a comunicare in forma scritta, entro lo stesso termine, l'eventuale rinuncia alla concessione. L'omessa comunicazione del concessionario comporta l'addebito dell'intero corrispettivo.

3. Il Dipartimento, in qualsiasi momento, può revocare la concessione per sopravvenute, eccezionali e motivate esigenze istituzionali, di sicurezza o di ordine pubblico. Nei predetti casi, sono esclusi indennizzi o risarcimenti in favore del concessionario, fatto salvo il rimborso delle somme eventualmente anticipate dallo stesso. Il Dipartimento si riserva il diritto di revocare la concessione, e di interrompere le eventuali iniziative in corso, nelle ipotesi in cui il concessionario o suoi sponsor e patrocinatori non ottemperino alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nell'atto di concessione. In tali casi è esclusa la restituzione delle somme corrisposte dal concessionario ai fini della concessione in uso.

ART. 7 - Obblighi del concessionario e modalità di utilizzo degli spazi

1. La concessione è in ogni caso vincolata al rispetto dei beni dell'Università. La concessione all'uso degli spazi, in ogni caso, deve garantire lo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali.
Gli spazi vengono forniti nella loro configurazione originaria e nel rispetto di questa devono essere utilizzati e restituiti.
2. In particolare, il concessionario deve rispettare:
 - a) la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza degli ambienti e dei lavoratori;
 - b) la capienza massima consentita per gli ambienti richiesti, le specifiche licenze e altre particolari prescrizioni in relazione alla tipologia di attività.
3. Inoltre, il concessionario deve vigilare affinché:
 - a) non vengano modificate e manomesse le parti fisse degli immobili;
 - b) non vengano alterati, modificati o inibiti, anche solo temporaneamente, attrezzature e dispositivi di sicurezza, impianti elettrici, impianti audio/video presenti negli spazi;
 - c) non vengano affissi alle porte o pareti locandine, manifesti o altro, se non appositamente rimossi al termine dell'evento, né tanto meno praticati fori nei pannelli, nei pavimenti e nelle strutture in genere;
 - d) non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili, piante e ogni altro bene messo a disposizione;
 - e) siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza, come pure gli estintori, gli idranti e i cartelli segnaletici.
4. Il concessionario non può farsi sostituire da altri nel godimento della concessione, pena la decadenza dal diritto alla stessa.



5. Sono a carico del concessionario le richieste di autorizzazione e le comunicazioni obbligatorie alle autorità competenti.
6. In caso di esposizione di beni soggetti a particolari forme di tutela, le spese di vigilanza e i maggiori oneri di sicurezza sono a carico del concessionario e il concedente è sollevato da ogni responsabilità in caso di furto o danneggiamento. In tutti gli altri casi, i servizi di vigilanza e guardiania sono preventivamente concordati tra il concedente e il concessionario.
7. L'eventuale impiego di dipendenti, collaboratori o incaricati del concessionario, a supporto di eventi e manifestazioni, deve essere preventivamente autorizzato dal concedente.
8. Il concessionario è responsabile dei danni, diretti e indiretti, arrecati a beni mobili, immobili e persone in relazione all'uso degli spazi concessi e si obbliga a risarcire per intero, senza riserve ed eccezioni, i danni medesimi. Il concessionario, con la sottoscrizione dell'atto di concessione, esonera espressamente il Dipartimento da ogni responsabilità per furti o danneggiamenti subiti dal soggetto organizzatore e/o dai partecipanti, in relazione all'uso degli spazi concessi.
9. Il concessionario esterno si impegna a mantenere, fino alla data di rilascio degli spazi, idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi all'uso.
10. Eventuali allestimenti che comportino la modifica temporanea dell'assetto dei locali devono essere previamente autorizzati e devono essere eseguiti a cura e spese del concessionario, nel rispetto di tutte le norme e misure di sicurezza. Il concessionario è in ogni caso tenuto a utilizzare solo apparecchiature e strutture conformi alla normativa vigente.
11. L'utilizzo diretto di impianti e attrezzature in dotazione agli spazi del Dipartimento da parte di soggetti esterni non è di norma consentito. L'eventuale utilizzo di attrezzature del concessionario o di terzi, sia in sostituzione che in abbinamento alle dotazioni esistenti, non comporta una riduzione del corrispettivo e deve essere preventivamente autorizzato dal concedente. Il concedente può disporre, in qualsiasi momento, idonei sopralluoghi al fine di verificare il rispetto degli obblighi a carico del concessionario e, in caso di accertata inosservanza, di adottare gli opportuni provvedimenti.
12. All'interno degli edifici è vietato fumare, introdurre animali, con l'eccezione dei cani guida che accompagnino non vedenti, e sostanze infiammabili o pericolose.
13. Nel rispetto della normativa in materia di prevenzione, igiene e sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro, non è consentito l'allestimento di cucine.
14. Sono a carico del concessionario la raccolta dei rifiuti eventualmente prodotti e il loro corretto smaltimento.

ART. 8 - Norme finali

1. I disciplinari d'uso e i relativi tariffari, di cui ai precedenti commi, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, saranno resi disponibili sulle pagine web istituzionali del Dipartimento.